



Comunità Montana di Scalve

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
IN DATA 3 MAGGIO 1991 NR. 26

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

Legge 7 agosto 1990, nr. 241, art. 12.

ART. 1 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Oggetto.

Il termine "contributi" di cui al presente Regolamento comprende qualsiasi elargizione "facoltativa" disposta dalla Comunità Montana sotto forma di: sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura, di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990 nr. 241.

2. Finalità.

I contributi della Comunità Montana sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità locale nonché alla valorizzazione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente. Pertanto possono riguardare solo iniziative, interventi ed opere di interesse pubblico e/o di valore e di rilevanza riconosciuti rispetto alle finalità suindicate.

3. Destinatari.

I soggetti destinatari dei contributi sono prioritariamente: gli Enti Pubblici territoriali e non, gli Enti privati, le società legalmente costituite, le associazioni, i comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi.

Possono essere erogati contributi anche a persone singole in relazione al bisogno, ma ciò in via del tutto eccezionale.

4. Importo.

I contributi sono concessi con deliberazione del Consiglio Direttivo tenendo conto dei seguenti parametri in quanto riferibili all'attività od alla iniziativa proposta:



- attinenza e congruenza con i programmi comunali;
- valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità locale nonchè per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
- rilevanza territoriale;
- rappresentatività del soggetto proponente;
- rapporto tra costo previsto e risultato ipotizzato;
- entità del contributo e/o buon esito dell'iniziativa in anni precedenti.

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. La domanda di contributo - in carta semplice ed a firma dell'interessato, dell'avente titolo o del legale rappresentante:

- sarà indirizzata al Presidente della Comunità Montana e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto. La domanda sarà corredata delle notizie e delle documentazioni atte ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa nonchè i costi preventivati ed i ricavi presunti.

2. Alla domanda dovranno essere allegati:

- se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti Pubblici Territoriali): l'atto costitutivo, lo Statuto e la indicazione del legale rappresentante;
- se trattasi di Enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a documentarne le finalità e la indicazione della persona abilitata a quietanzare.

3. La Comunità Montana si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonchè di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.

4. La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali sarà regolata dalle norme delle leggi stesse; in difetto di tali norme si applicano quelle del presente Regolamento.